REGOLAMENTO

GRUPPO INTERCOMUNALE

DI PROTEZIONE CIVILE

“COLLINA DEL SEBINO”

\* \* \*

Sommario

Art.1 – Costituzione del Gruppo Intercomunale di volontariato di protezione civile “Collina del Sebino”

Art.2 – Il legale rappresentante

Art.3 – Obiettivi del Gruppo

Art.4 – Attività del Gruppo

Art.5 – Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

Art.6 – Volontari effettivi

Art.7 – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

Art.8 – Diritti dei volontari

Art.9 – Doveri dei volontari

Art.10 – Organi del Gruppo

Art.11 – Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

Art.12 – Comitato dei Sindaci

Art. 13 – Coordinatore Operativo

Art. 14 – Organizzazione operativa del Gruppo

Art.15 – Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

Art.16 – Norme amministrative e finanziarie

Art. 17 – Durata

Art. 18 – Piano di Protezione Civile

Art.19 – Disposizioni finali e norme di rinvio

Art.20 – Entrata in vigore

\* \* \*

**Art.1 – Costituzione del Gruppo Intercomunale di volontariato di protezione civile “Collina del Sebino”**

1. Presso i Comuni di Solto Collina, Riva di Solto e Fonteno (BG) è formalmente costituito con delibere dei Consigli Comunali di Solto Collina n del , Riva di Solto n. del e Fonteno (BG) n. del il Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile “Collina del Sebino”, d’ora in poi “GIVPC” in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1 del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017 che ha sede legale ed operativa presso il municipio del Comune capofila.

2. Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderirvi volontariamente.

3. Il Comune capofila provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

6. Qualora necessario, il GIVPC può essere sciolto dalle Amministrazioni Comunali con deliberazione del Consiglio Comunale di uno o più dei Comuni partecipanti.

7. I Sindaci sono garanti del rispetto e dell’osservanza del presente regolamento ciascuno per la propria competenza territoriale.

**Art.2 – Il legale rappresentante**

1. Viene riconosciuto nel Comune di Fonteno il comune capofila del GIVPC talché il Sindaco del Comune di Fonteno è il responsabile legale del gruppo intercomunale di protezione civile.

In ottemperanza all’art.12 del D.lgs. n.1/2018, i Sindaci sono i responsabili del GIVPC e i garanti del rispetto e dell’osservanza del presente regolamento.

2. Il ruolo di Autorità di protezione civile, previsto dalla normativa vigente, è mantenuto da ciascuno dei Sindaci dei Comuni sul cui territorio opera il Gruppo, per il territorio di propria competenza.

**Art.3 – Obiettivi del Gruppo**

1. Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

**Art.4 – Attività del Gruppo**

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.

2. Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;

b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;

c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;

d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;

e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore dell’Ente e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo secondo le disposizioni appositamente previste dall’Ente stesso.

3. Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Legale Rappresentante e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile dei Comuni interessati, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile. Sul territorio di ciascun Comune, il GIVPC viene attivato dal Sindaco (o da un suo delegato) ed autorizzato all’utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione, in funzione della crisi in atto e della situazione da fronteggiare, secondo le modalità e le competenze previste dal Piano Comunale di Protezione Civile (PCPC).

4. L’Ente, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- il Registro dei Volontari iscritti;

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci, di cui al successivo articolo 12.

5. Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

**Art.5 – Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione**

1. Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2. Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3. Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.

4. Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l’ordine pubblico.

5. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;

- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);

- copia del documento di identità in corso di validità;

- copia del Codice Fiscale;

- eventuale altra documentazione utile allo svolgimento dell’attività (quali patente di guida, corsi, certificazioni professionali).

6. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Sindaco pro tempore del Comune di residenza del volontario ovvero, in caso di residenza in Comune diverso da quelli costituenti il GIVPC, dal Sindaco del Comune capofila e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12.

7. In caso di rigetto motivato, il Legale Rappresentante del GIVPC deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

8. Il GIVPC promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

9. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dai Comuni secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dello stesso.

10. Possono aderire al GIVPC anche persone iscritte ad altre associazioni di volontariato (di Protezione Civile e non); questi soggetti, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, sono tenute ad indicare con quale delle associazioni di Protezione Civile a cui sono iscritti presteranno servizio operativo di protezione civile.

11. I volontari che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultino iscritti ai Gruppi Comunali dei Comuni di Solto Collina, Riva di Solto e Fonteno, salvo espresso diniego, entreranno a far parte del GIVPC Intercomunale.

**Art.6 – Volontari effettivi**

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi

definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

• copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;

• tesserino di appartenenza al Gruppo;

• vestiario e DPI idonei.

• copia del Regolamento.

**Art.7 – Perdita della qualità di appartenente al Gruppo**

1. La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:

a. recesso volontario presentato dal volontario;

b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;

c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.

2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Legale Rappresentante; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Legale Rappresentante.

4. Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del GIVPC, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

**Art.8 – Diritti dei volontari.**

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

2. I componenti del Gruppo sono assicurati, mediante polizza stipulata dalle Amministrazioni Comunali (con oneri a proprio carico), secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile contro infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

5. Nel rispetto del D.lgs. n.1/2018 ai volontari è garantito:

• il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

• il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

• la copertura assicurativa ai sensi del comma 2 del presente articolo.

6. Qualora il volontario sia un lavoratore autonomo, sempre ai sensi dell’art.39 del D.lgs. n.1/2018, il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

**Art. 9 - Doveri dei volontari**

1) I volontari sono tenuti a:

a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;

b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dall’Ente, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dall’Ente, o dal Gruppo, o alle quali l’Ente o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

e) comunicare prontamente all’Ente e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

**Art.10 – Organi del Gruppo**

1. Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:

a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;

b) i Sindaci costituiti in Comitato o loro delegati;

c) Coordinatore Operativo;

d) due Vice Coordinatori.

**Art.11 – Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo**

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

• elezione del Comitato dei Sindaci o loro delegati con compiti di direzione e coordinamento;

• elezione e revoca del Coordinatore operativo;

• elezione e revoca dei Vice-Coordinatori operativi;

• ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;

• la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

**Art.12 – Comitato dei Sindaci**

1. I Sindaci dei Comuni costituenti il GIVPC (o loro delegati) costituiscono tra loro un Comitato che indica, tra i componenti del Gruppo, per la approvazione all’Assemblea del GIVPC, in base a criteri quali la competenza, la professionalità, la continuità, l’esperienza operativa e la capacità di coordinamento e gestione, un Coordinatore Operativo che ha la responsabilità operativa del GIVPC durante le sue attività, sia in tempo ordinario che durante le emergenze, con compiti di supervisione, indirizzo e coordinamento del gruppo e delle sue attività, previste dalla normativa vigente, nonché di raccordo tra le Amministrazioni Comunali (rappresentate dai Sindaci) ed il GIVPC.

**Art. 13 – Coordinatore Operativo**

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di tre anni ed è nominato dal Legale Rappresentante con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1 , lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.

2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. É incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dall’Ente, nonché con il ruolo di dipendente dell’Ente, appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dall’Ente secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dello stesso. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5.

Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Legale Rappresentante, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Legale Rappresentante.

3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile dei Comuni interessati e, in accordo con il Legale Rappresentante, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo. Le attività sono svolte in raccordo con il Sindaco del comune interessato dalle attività stesse quale Autorità di protezione civile.

4. Il Coordinatore operativo relaziona al Legale Rappresentante le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.

5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6. Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dall’Ente.

8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Legale Rappresentante ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Legale Rappresentante una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.

10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, su indicazione del Comitato dei Sindaci, elegge due Vice-Coordinatori, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuvano il Coordinatore e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

**Art. 14 – Organizzazione operativa del Gruppo**

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile dei Comuni interessati e ai rischi del territorio, il Comitato dei Sindaci, individua le specializzazioni del GIPVC all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2. Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3. Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4. Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Legale Rappresentante, in raccordo coi Sindaci interessati, sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Legale Rappresentante, anche tramite la struttura di protezione civile dell’Ente.

**Art.15 – Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

1. I Comuni assegnano al Gruppo una o più sedi operative. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico dei Comuni in cui ciascuna sede è individuata.

2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina dei Comuni, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile dei Comuni stessi.

3. I Comuni, con specifiche modalità definite dal Comitato dei Sindaci, forniscono al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.

4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dei Comuni, che esercitano la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6. I Comuni si rivalgono sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7. Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al GIVPC da parte di altri soggetti.

8. Dotazioni tecniche, vestiario e dispositivi di protezione individuale (c.d. DPI) potranno essere forniti direttamente dalle Amministrazioni Comunali, prioritariamente con la forma del comodato d’uso: in ogni caso i beni durevoli (qualora forniti direttamente dall’Amministrazione Comunale) saranno inseriti nell’inventario del Comune e faranno parte del patrimonio del Comune stesso che li fornisca.

9. Il Comune proprietario avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi in dotazione al GIVPC, assicurandone sempre la piena efficienza.

10. Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d’uso. Nel caso in cui detto materiale non sia più utile all’impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall’inventario.

11. È autorizzato l’uso delle dotazioni tecniche delle Amministrazioni Comunali in emergenza da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, ove richiesto, di patenti, abilitazioni od autorizzazioni amministrative.

12. L’uso delle dotazioni di proprietà dei Comuni in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il Coordinatore del Gruppo e i Sindaci.

**Art.16 – Norme amministrative e finanziarie**

1. Il Comune capofila, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma l, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.

2. Nel bilancio dei Comuni sono previsti:

a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.

3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4. Il GIVPC ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.

5. Ogni anno le Amministrazioni Comunali provvederanno allo stanziamento di risorse finanziarie in misura ritenuta adeguata all’espletamento delle attività di Protezione Civile previste dal presente regolamento secondo le decisioni che verranno adottate dal Comitato dei Sindaci.

6. Eventuali contributi e/o donazioni di terzi, per finalità di Protezione Civile, saranno acquisiti al bilancio comunale del Comune destinatario nelle forme previste dalla legge con destinazione vincolata.

7. Eventuali contributi e/o donazioni di terzi destinati espressamente al GIVPC verranno acquisiti al bilancio comunale del Comune capofila nelle forme previste dalla legge con destinazione vincolata.

**Art. 17 – Durata**

Il presente accordo ha una durata di 2 anni dalla data di approvazione dei consigli comunali.

Ciascun Comune ha il diritto di recedere con un preavviso, scritto e protocollato, di 90 giorni anche nel corso della convenzione.

In caso di recesso o scioglimento o comunque alla scadenza del presente accordo, i contratti di comodato inerenti i beni cesseranno con conseguente obbligo di restituzione da parte del GIVPC al singolo Comune proprietario.

Eventuali beni acquistati con contributi e/o donazioni di terzi destinati espressamente al GIVPC ai sensi dell’art. 15.8, verranno ceduti ai singoli Comuni secondo quanto verrà deciso dal Comitato dei Sindaci.

**Art. 18 – Piano di Protezione Civile**

Il GIVPC collaborerà attivamente con i Comuni per gli aggiornamenti dei Piani Comunali di Protezione Civile.

**Art.19 – Disposizioni finali e norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed al Codice Civile.

**Art.20 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali.

.

Spett.le

GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Comune capofila ………. (BG)

**DOMANDA DI ADESIONE AL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**COMUNI di …………………………………. Provincia di Bergamo**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ /\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_

Residente nel comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CODICE FISCALE

**C H I E D E**

con il presente documento di essere iscritto nel GRUPPO INTERCOMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE del

comune di ……………….. e …………………. ai sensi dell’articolo n.2 del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con

delibera n. \_\_\_\_ in data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_

Dichiara di aver preso visione dell’articolo n.10 del medesimo Regolamento Comunale e a tal fine dichiara e certifica, sotto la propria

responsabilità civile e penale, quanto sotto riportato:

o di essere in possesso del seguente titolo di studio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o di essere studente

o di prestare la propria attività lavorativa presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o di essere pensionato

o altro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o che i propri recapiti sono i seguenti:

o numero telefono abitazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o numero telefono cellulare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o indirizzo posta elettronica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o numero di fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o che i recapiti del datore di lavoro sono i seguenti:

o numero telefonico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o indirizzo di posta elettronica e/o PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o numero di fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o codice fiscale / partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o di essere in possesso dei seguenti corsi (tra cui il corso base) i cui allegati devono essere allegati alla presente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o di possedere la seguente specializzazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o tipo patente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o di godere di buona salute e di non avere patologie che impediscano il regolare e corretto funzionamento delle attività inerenti

il gruppo comunale di protezione civile

o eventuali intolleranze alimentari \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o gruppo sanguigno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o di essere in possesso della conoscenza di lingua straniera (specificare quale/i e se in forma scritta e/o parlata)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

o di allegare alla presente copia del documento d’identità in corso di validità e proprio fototessera

o di non aver riportato condanne penali pe reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_